

Incarto n. 72.2017.3	Lugano, 30 gennaio 2017/sg	Sentenza			
In nome della Repubblica e Cantone Ticino					

La Corte delle assise correzionali di Mendrisio

composta da: giudice Rosa Item, Presidente
 Anna Grümman, vicecancelliera
 sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare

nella causa penale **Ministero Pubblico**

contro **IM 1**

rappresentato dall'avv. DUF 1

IM 2

rappresentato dall'avv. DUF 2
 entrambi in carcerazione preventiva dal 6 novembre 2016 al 3 gennaio 2017
 (59 giorni)

in carcerazione di sicurezza dal 4 gennaio 2017
 imputati, a norma dell'atto d'accusa 2/2017 del 3 gennaio 2017, emanato dal Procuratore pubblico
 PP 1, di

1. Riciclaggio di denaro

per avere,

agendo in correttezza tra loro,

prendendo in consegna a _____ il 06.11.2016 da ignoti la somma di Euro 180.000.00 composta da banconote di diverso taglio fortemente contaminate di cocaina, con l'incarico di trasportarla sino ad _____ per consegnarla ad un ignoto cittadino albanese,

a bordo della vettura VW Passat targata _____, condotta da IM 1 e con passeggero IM 2,

trasportando il 06.11.2016 da _____ a _____ ed importando in Svizzera detto denaro celato in un apposito ricettacolo (EUR 170'000.00) e nel vano portaoggetti della vettura, lato passeggero (EUR 5'000.00), nonché nel portamonete di IM 1 (EUR 5'000.00) e

compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca del valore patrimoniale in oggetto,

sapendo o dovendo presumere che l'intero importo proveniva da un crimine, segnatamente da un'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa in Italia e/o in altro Paese estero nei periodi appena precedenti la presa in consegna del denaro;

reato previsto: dall'art. 305^{bis} cifra 1 CP.

Presenti:

- il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico;
- l'imputato IM 1, assistito dal suo difensore d'ufficio avv. DUF 1;

- l'imputato IM 2, assistito dal suo difensore d'ufficio avv. DUF 2;
- in qualità di interprete per la lingua _____ per entrambi gli imputati, _____.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 17:40.

Evase le seguenti

questioni: Verbale del dibattimento

Con l'accordo delle parti, il punto 1 dell'atto d'accusa viene così modificato:

*“[...] prendendo in consegna a _____ il 06.11.2016 da ignoti la somma di **EUR 180'023.94** composta da banconote di diverso taglio fortemente contaminate di cocaina, con l'incarico di trasportarla sino ad _____ per consegnarla ad un ignoto cittadino albanese,*

a bordo della vettura VW Passat targata _____, condotta da IM 1 e con passeggero IM 2,

*trasportando il 06.11.2016 da _____ a _____ ed importando in Svizzera detto denaro celato in un apposito ricettacolo (**EUR 169'960.00**) e nel vano portaoggetti della vettura, lato passeggero (**EUR 5'000.00**), nonché nel portamonete di IM 1 (**EUR 5'063.94**) [...]”.*

Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti imputati nell'atto d'accusa, che in diritto configurano il reato di riciclaggio di denaro. Sottolinea in particolare che la forte contaminazione da cocaina rilevata sul denaro, sul ricettacolo e sugli imputati significa una contaminazione diretta con oggetti riportanti cocaina o direttamente con la cocaina e che l'attraversamento della dogana configura atto di riciclaggio. Anche il taglio delle banconote è quello tipico utilizzato quale controprestazione per la vendita al dettaglio di stupefacenti. Rileva che il denaro proviene da un crimine, dal momento che Euro 180'000 corrispondono ad almeno 2 chilogrammi di cocaina venduta al dettaglio oppure a 4 chilogrammi di cocaina venduta all'ingrosso. Ricorda che anche la competenza delle autorità giudiziarie elvetiche è pacificamente data. Passando all'aspetto soggettivo, ripercorre dapprima le dichiarazioni rese da IM 1, sottolineando che dalle stesse si evince che ha cercato di coprire il figliastro, ma in modo piuttosto maldestro. Passa poi in rassegna gli elementi che comprovano che IM 1 ha effettuato il trasporto di denaro sapendo della sua origine illecita e meglio la lunghezza e la durata del viaggio, le modalità di consegna a _____, la destinazione finale del denaro (l'Olanda), le modalità del trasporto (all'interno di un ricettacolo), il silenzio alla dogana e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni di IM 1 in merito alle minacce subite dal mandante (incompatibili con la promessa di una ricompensa e con la circostanza che IM 1 ha preso per sé una parte del denaro). Ripercorre poi le dichiarazioni di IM 2, mettendo in evidenza le sue numerose bugie e modifiche di versione, che unitamente alle dichiarazioni rese dal patrigno e alla circostanza che IM 2 ha manipolato il denaro, devono far concludere che anche costui era a conoscenza dell'ingente somma di denaro che trasportavano e della provenienza criminale dello stesso. Venendo alla commisurazione della pena, rileva che non vi è sostanziale differenza di colpa fra i due imputati. Sottolinea l'ingente somma di denaro riciclata, il mero scopo di lucro, i precedenti penali e la circostanza che hanno messo a disposizione la loro auto per essere appositamente modificata. Al contrario del figliastro, a IM 1 va riconosciuta una certa collaborazione, anche se minima. Per entrambi gli imputati non si oppone alla concessione della sospensione condizionale della pena, ma chiede che nei loro confronti venga ordinata l'espulsione ex art. 66a^{bis} CP per la durata di 7 anni, dal momento che il loro agire configura una grave messa in pericolo dell'ordine pubblico. Propone quindi per entrambi gli imputati la pena detentiva di 24 mesi, sospesa per un periodo di prova di 4 anni. Chiede la confisca del denaro in sequestro così come della vettura, non opponendosi ai dissequestri richiesti al dibattimento;

- l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IM 1, il quale evidenzia che non risulta comprovato che il denaro trasportato è provento di un'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, dal momento che i dati riportati nel rapporto agli atti non sono probanti, poiché possono essere dovuti anche a un contatto indiretto con la cocaina e ricordato che in generale è noto che la maggior parte delle banconote presenta tracce di cocaina. Rileva inoltre che il piccolo taglio delle banconote non era

noto al suo assistito. Sottolinea poi che il suo patrocinato avrebbe dovuto conseguire un guadagno esiguo, ciò che riflette la sua estraneità e non consapevolezza rispetto al reato a monte. IM 1 aveva capito che c'era qualcosa che non andava ma non era consapevole della provenienza del denaro, non sapeva che proveniva da un'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, non conosceva l'importo da trasportare e non conosceva le persone. È estremamente dispiaciuto per l'accaduto e i 3 mesi trascorsi in carcere gli sono serviti da lezione. In carcere ha sofferto molto e prova profondo rincrescimento per la sofferenza provocata alla sua famiglia a causa della sua assenza. IM 1 è infatti padre di due figli a carico in età scolastica. Ha un lavoro che gli consente di mantenere la sua famiglia ma che rischia di perdere se non rientra al più presto. Ribadisce la richiesta di dissequestro del telefonino e della carta SIM, oggetti personali che nulla hanno a che vedere con il reato in discussione. Chiede inoltre il dissequestro della somma di Euro 63.94, che si trovava nel borsello del suo patrocinato e che non faceva parte del trasporto. Non si oppone al dissequestro dell'auto richiesta dalla moglie del suo patrocinato, sottolineando che consentirebbe a IM 1 di fare rientro in Germania. In caso contrario, chiede che gli venga messa a disposizione una somma per le spese di viaggio. In merito ai precedenti del suo patrocinato, rileva che l'ultimo è stato un episodio sfortunato, mentre che gli altri sono lontani nel tempo e non possono essere presi in considerazione. In merito all'espulsione, rimarca che la stessa avrebbe un impatto negativo sulla vita di IM 1, in particolare per la possibilità di trovare lavoro in Svizzera. Inoltre, la disposizione invocata non è obbligatoria e nel caso concreto va applicata con particolare prudenza, trattandosi di un cittadino _____. Rileva ancora che il suo assistito ha in sostanza collaborato e si è dichiarato colpevole, ammettendo i fatti. In conclusione, in via principale chiede il proscioglimento di IM 1, non essendo comprovato il crimine a monte e nemmeno la consapevolezza del suo assistito sull'origine del denaro. Subordinatamente, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarato colpevole, chiede una massiccia riduzione della pena proposta, da porre al beneficio della sospensione condizionale, postulando altresì una riduzione del periodo di prova proposto dalla Pubblica accusa;

- l'avv. DUF 2, difensore dell'imputato IM 2, il quale rileva che il suo patrocinato è un giovane ragazzo nato in un paese difficile e che nei primi anni è stato abbandonato dal padre. Ha conseguito con successo le scuole dell'obbligo e - al di fuori di qualche bravata giovanile - è stato lontano dai guai e si è sempre dato da fare lavorando onestamente. Sottolinea che il trasporto doveva essere fatto dalla madre, che però è finita all'ospedale, come si legge nel rapporto versato agli atti, per cui IM 1 ha proposto a lui di accompagnarlo, dicendogli che si trattava di visionare un'auto. A _____ il suo assistito si era reso conto che lo scopo del viaggio era un altro, ma non poteva fare più nulla. La versione di IM 2 trova riscontro nelle dichiarazioni del padre. Dagli atti risulta che è il patrigno che ha deciso di fare il viaggio, è il patrigno che ha preso in consegna i soldi ed è sempre lui che ha nascosto il pacco. Il suo patrocinato non ha invece mai avuto alcun interesse al trasporto, la tesi della Pubblica

accusa secondo cui anche lui avrebbe ricevuto un compenso è contestata. La perizia agli atti non chiarisce se si tratti di contaminazione diretta o indiretta, rispettivamente ambientale. La cocaina rinvenuta sulle mani del suo assistito è dovuta al contatto con i soldi. In conclusione, in applicazione del principio in dubio pro reo chiede il proscioglimento del suo assistito. Chiede inoltre un'equa indennità per le spese legali e per la detenzione ingiustificata. In via subordinata, chiede una sostanziosa riduzione della pena proposta, da porre al beneficio della sospensione condizionale, chiedendo altresì una riduzione del periodo di prova proposto dalla Pubblica accusa.

Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall'art. 82 CPP;

Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 51, 66a^{bis}, 69, 70, 305^{bis} CP;

82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

1. IM 1 e IM 2 sono coautori colpevoli di:

1.1. riciclaggio di denaro

per avere,
il 6 novembre 2016,

a bordo della vettura VW Passat targata _____ condotta da IM 1 e con IM 2 quale passeggero, trasportando da _____ (Italia) e importando in Svizzera, a _____, con l'incarico di raggiungere _____ (Olanda) la somma di Euro 180'023.94 composta da banconote di diverso taglio e celata in un apposito ricettacolo (Euro 169'960.00), nel vano portaoggetti della vettura (Euro 5'000.00) e nel portamonete di IM 1 (Euro 5'063.94), compiuto un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente da un'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

2. Di conseguenza,

2.1. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.1.1. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre);

2.2. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2.1. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre).

3. L'istanza di risarcimento per ingiusto procedimento presentata da IM 2 è respinta.

4. Nei confronti di IM 1 è ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 (cinque) anni giusta l'art. 66a^{bis} CP.

giusta l'art. 66a^{bis} CP.

5. Nei confronti di IM 2 è ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 (cinque) anni

6. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca di:

6.1. Euro 180'023.94;

6.2. VW Passat targata _____, telaio n. WVWZZZ3CZ7E018219 (Rep. 51309);

6.3. tutti gli altri oggetti in sequestro ed elencati nell'atto d'accusa, ad eccezione del cellulare marca Samsung Galaxy con caricatore (Rep. 51300), della carta SIM n. _____ (Rep. 51301) e del cellulare Samsung 7 con custodia e caricatore (Rep. 51302), da dissequestrare.

7. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di ½ ciascuno.

8. Le spese per le difese d'ufficio sono sostenute dallo Stato.

8.1. Le note professionali 19 gennaio 2017 e 27 gennaio 2017 dell'avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario fr. 10'519.20

spese	fr. 537.00
IVA (8%)	<u>fr. 884.50</u>
totale	fr. 11'940.70

8.2. Il condannato IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 11'940.70 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

8.3. La nota professionale 27 gennaio 2017 dell'avv. DUF 2 è approvata per:

onorario	fr. 11'072.90
spese	<u>fr. 1'023.00</u>
totale	fr. 12'095.90

8.4. Il condannato IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 12'095.90 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP).

9. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci

giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata.

<u>Distinta spese:</u>	Tassa di giustizia	fr.	500.--
	Inchiesta preliminare	fr.	6'765.05
	Spese postali,tel.,affr. in blocco	<u>fr.</u>	<u>152.40</u>
		fr.	7'417.45
			=====

Distinta spese a carico di IM 1 (1/2)

	Tassa di giustizia	fr.	250.--
	Inchiesta preliminare	fr.	3'382.53
	Spese postali,tel.,affr. in blocco	<u>fr.</u>	<u>76.20</u>
		fr.	3'708.73
			=====

Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)

Tassa di giustizia	fr.	250.--
Inchiesta preliminare	fr.	3'382.53
Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	<u>76.20</u>
	fr.	3'708.73
		=====

Intimazione a: -

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
- Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003

Berna

Per la Corte delle assise correzionali

La Presidente

La vicecancelliera